

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2095 del 26/04/2017
Oggetto	Rinnovo della concessione n. 10890/2010 della Regione Emilia Romagna per l'occupazione di un'area demaniale in sponda destra del fiume Marecchia in località Casetti del Comune di Verucchio occupata con uno specchio d'acqua ad uso venatorio. Procedimento n. RNPPT0062/16RN03 i DEPAOLI DANILO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2162 del 26/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisei APRILE 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: rinnovo della concessione n. 10890/2010 della Regione Emilia Romagna per l'occupazione di un'area demaniale in sponda destra del fiume Marecchia in località Casetti del Comune di Verucchio rappresentata in catasto al foglio n. 12 antistante il mappale n.115 per una superficie di mq. 12.372 occupata con uno specchio d'acqua ad uso venatorio.

Procedimento n. RNPPT0062/16RN03 – DEPAOLI DANILLO

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall’Autorità Interregionale di Bacino Marecchia e Conca, integrato con le fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua ad alta vulnerabilità idrologica;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Rimini n. 61 del 23 ottobre 2008 di approvazione del PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 6596 del 08/07/2002 con la quale è stato rilasciato al signor Depaoli Danilo (C.F. DPL DNL 53H22 H294A) il rinnovo, per anni quattro a decorrere dal 08/07/2002, della concessione di un’area demaniale situata in sponda destra del fiume Marecchia in Comune di Verucchio (RN) e individuata catastalmente al foglio n. 12 antistante il mappale n.115, occupata da uno specchio d’acqua ad uso venatorio, per una superficie di mq. 12.372 , successivamente rinnovata per quattro anni con Determinazione n. 11118 del 11/8/2006 e per ulteriori sei anni, fino al 7/7/2016, con Determinazione 10890 del 7/10/2010;

DATO ATTO che, con la determinazione 10890/2010, al punto 4) del dispositivo è stato determinato in €.1.237,20 (euro milleduecentotrenasette/20) il canone annuo di concessione;

PRESO ATTO che con istanza pervenuta il 3/5/2016 e registrata al protocollo con n. PGRN/2016/3062 del 6/5/2016, il signor Depaoli Danilo, ha chiesto il rinnovo della predetta concessione senza modifiche all'occupazione e con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegata all’istanza di rinnovo, ha asserito che *“la superficie occupata, lo stato dei luoghi e la destinazione d’uso dell’area demaniale non hanno subito alcuna modifica rispetto a quanto originariamente concesso ed evidenziato nell’elaborato allegato alla concessione originaria”*;

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n.10890/2010 così come risulta dall’archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l’utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 L.R. 7/2004 sul B.U.R. n. 261 del 24/8/2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 462 del 21/2/2017 trasmessa con nota prot. PC/2017/8572 del 23/2/2017, registrata al protocollo Arpae n. PGRN/2017/1683 del 24/2/2017, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni;
- che il canone dovuto, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e ai sensi dell'Art. 8 comma 1 della L.R. 2/2015, è stato confermato, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 1.237,20 per anno solare, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti;
- che il deposito cauzionale di €.1.237,20 versato dal richiedente alla Regione in data 11/7/2002 a garanzia degli obblighi della concessione n. 6596/2002 e successivi rinnovi, può essere mantenuto a garanzia per la presente concessione;

CONSIDERATO che:

- l'area demaniale in questione ricade all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area SIC IT4090002 "*Torriana, Montebello. Fiume Marecchia*"), e pertanto con nota PGRN/2016/6005 del 16/8/2016 si è provveduto a richiedere all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna la pre-valutazione di incidenza ambientale per verificare la compatibilità della destinazione d'uso con le norme di tutela ambientale;
- l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna con nota prot. 779/2016 registrata in ARPAE con n. PGRN/2016/7584 del 11/10/2016 ha espresso parere positivo con prescrizioni;
- sulla base delle indicazioni contenute nel Nulla Osta Idraulico e nel parere dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale;
- con nota PGRN/2017/3372 del 14/4/2017 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito in data 21/4/2017, debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 2/5/2016, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 618,10 sul CCP 001018766707 intestato alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 4/8/2016, quale

canone per il periodo da luglio a dicembre 2016;

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 1.237,20 sul CCP 001018766707 intestato alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 20/4/2017, quale canone per il 2017;

RITENUTA pertanto ammissibile l'utilizzazione richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico e di poter quindi rilasciare la concessione per un periodo non superiore ad anni 6;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare a Depaoli Danilo (C.F.: DPL DNL 53H22 H294A) la concessione dell'area demaniale situata in sponda destra del fiume Marecchia in località Casetti nel Comune di Verucchio, individuata catastalmente al foglio n. 12 antistante il mappale n. 115, occupata da uno specchio d'acqua ad uso venatorio, per una superficie complessiva di mq. 12.372. Tale area è individuata nell'elaborato grafico allegato al nulla osta rilasciato dalla Regione Emilia Romagna- Servizio Tecnico di Bacino Romagna con nota prot. 10287 del 6/11/2000;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente;
3. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 8/7/2016 atto e avrà durata sino al 31/12/2021;
5. di confermare il canone annuo in €. 1.237,20 (euro milleduecentotrentasette/20). Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di € 1.237,20 versato in data 11/7/2002, e imputato al Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
8. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b);
9. di trasmettere al concessionario copia del presente provvedimento;

10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.

Dott. Stefano Renato de Donato

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica n. RNPPT0062/16RN03 (16 Laghetti) rilasciata dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini (C.F. 04290860370), a favore di Depaoli Danilo (C.F.: DPL DNL 53H22 H294A), in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'area demaniale situata in sponda destra del fiume Marecchia in località Casetti nel Comune di Verucchio, individuata catastalmente al foglio n. 12 antistante il mappale n.115, occupata da uno specchio d'acqua ad uso venatorio, per una superficie complessiva di mq. 12.372. Tale area è individuata nell'elaborato grafico allegato al nulla osta rilasciato dalla Regione Emilia Romagna- Servizio Tecnico di Bacino Romagna con nota prot. 10287 del 6/11/2000;

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dal 8/7/2016 e avrà durata sino al 31/12/2021.

Articolo 3

CANONE CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di €. 1.237,20 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare -a proprie spese- quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
4. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Amministrazione.
7. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e/o alle opere da realizzare.
8. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
9. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza

che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

10. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

1. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
2. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
3. il mancato pagamento di due annualità del canone;
4. la subconcessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Considerato che l'area demaniale richiesta in concessione ricade nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) - sono valide le seguenti prescrizioni:
 - a. Sono consentite le colture agricole purché condotte con tecniche di produzione biologica o integrata.
 - b. Al fine di tutelare la qualità delle acque sono vietati la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, diserbanti, e anticrittogamici.
2. Considerato che l'area ricade in prossimità di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (aree SIC, ZPS), dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni (dettate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna):
 - a. obbligo del mantenimento di un livello idrico adeguato (in presenza naturale di acqua nel bacino del Marecchia) all'interno dei laghetti che servono gli appostamenti fissi di caccia, nel periodo febbraio-agosto;
 - b. divieto di sfalcio della vegetazione palustre dei laghetti nei periodi di nidificazione degli uccelli e di allevamento dei giovani (fino al 15 agosto);
 - c. divieto di utilizzazione di pallini di piombo per l'attività venatoria da appostamento fisso o temporaneo, nei territori con presenza di zone umide naturali o artificiali, corsi d'acqua e canali;
 - d. per evitare il disturbo agli uccelli acquatici migratori in fase di sosta o di riposo e per quelli stanziali, con particolare riferimento alle specie di interesse comunitario, la caccia da appostamento o vagante (senza uso del cane) nel mese di gennaio è limitata a sole due giornate fisse;
 - e. divieto di ripopolamento con Anatidi provenienti da allevamento e divieto di permanenza dei richiami vivi oltre il periodo consentito di caccia;
 - f. divieto di transito a piedi, o con qualsiasi mezzo, nei pressi delle aree di nidificazione di Caradriformi (in particolare Cavaliere d'Italia e Corriere piccolo). Le nidificazioni avvengono negli stagni artificiali degli appostamenti fissi di caccia (se gestiti correttamente dal punto di vista idrico);
 - g. negli habitat 3130, 3140, 3150, 3160, 3260, 6420, 7210: divieto di immissione di specie animali e vegetali alloctone o non pertinenti con l'habitat;
 - h. negli habitat 3240, 3270, 5130, 6210, 6220, 6420, 6430, 7210: divieto di realizzazione imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali;
 - i. divieto di raccolta di specie di interesse conservazionistico non già protette dalla L.R. 2/77 in tutto il SIC (Nell'elenco sono presenti piante acquatiche e palustri): *Alisma lanceolatum* With; *Baldellia ranunculoides*(L.) Parl.; *Artemisia caerulescens* L. subsp. *cretacea* (Fiori) Brill-Catt. & Gubellini; *Helianthemum jonium* Lacaita; *Carex viridula* Michx.; *Cladium mariscus* (L.) Pohl; *Isolepis setacea* (L.) R. Br.; *Schoenoplectus lacustris* (L.) Pallas; *Schoenoplectus tabernaemontani* (C.C. Gmel.) Pallas; *Schoenus nigricans* L.; *Myriophyllum spicatum* L.
 - j. qualora si renda necessario eseguire lavori e/o interventi non ricompresi fra quelli indicati nella tabella "E" allegata alla D.G.R. n. 1191/2007, dovrà essere richiesta dal concessionario la valutazione e/o preavvalutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 2, della L.R. 7/2004 secondo le modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. sopra citata.

Si precisa che la prescrizione enunciata alla lettera a. del presente articolo dovrà essere rispettata solo qualora lo consentano le disposizioni normative, regolamentari e quelle dettate da questa Agenzia in materia di prelievi dai corsi d'acqua.

Articolo 9

PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL NULLA OSTA IDRAULICO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

L'esercizio della concessione soggetto alle seguenti prescrizioni, dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 462 del 21/2/2017:

- Il sig. Depaoli Danilo è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti.
- L'Amministrazione non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo; non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.
- L'amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

Sottoscritto per accettazione da Depaoli Danilo in data 21/4/2017

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.